

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

= ROMA =

RICORSO

di **DANIELE CENEDESE**, [REDACTED] residente in
Susegana (TV), [REDACTED], rappresentato e difeso per
mandato a margine del presente atto dall'avv. Vincenzo Pellegrini del
Foro di Treviso e dall'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [REDACTED]

contro

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO e DEL MARE**, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con sede in Roma, [REDACTED]

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO e DEL MARE – Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, [REDACTED]

e nei confronti di

- **EDISON STOCCAGGIO S.p.A.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Milano, [REDACTED]

Delego a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente in ogni stato e grado del presente procedimento nonchè nelle esecuzioni e opposizioni conseguenti, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di proporre motivi aggiunti di ricorso anche ai sensi dell'art. 21, c. 1, L. n. 1034/1971, come modificato dalla L. n. 205/2000, proporre ricorsi incidentali, proporre ricorsi e istanze in materia di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25, c. 5 L.n. 241/90 s.m.i., transigere e incassare, di quietanzare, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, proporre domande cautelari, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre impugnazione, eleggere domicili, nonchè di nominare sostituire a sé, revocare procuratori

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

_____, li
Firma:
DANIELE CENEDESE

è autentica

Avv. VINCENZO PELLEGRINI

- **COMUNE di SUSEGANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Susegana (TV), [REDACTED]
- **REGIONE VENETO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, [REDACTED]
- **PROVINCIA DI TREVISO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Treviso, [REDACTED]

in punto

annullamento

- della determinazione dirigenziale [REDACTED] del 19 marzo 2009 del direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale [REDACTED] del 27 aprile 2009, con la quale è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ampliamento della centrale di trattamento e compressione dello stoccaggio di gas nel giacimento “Collalto” localizzato in Comune di Susegana (Treviso);
- di qualsivoglia altro atto o provvedimento, connesso e/o presupposto, anche non conosciuto, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere [REDACTED], approvato dalla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS nella seduta plenaria del 15 dicembre 2008.

* * *

FATTO

intervento in esame, con particolare riferimento all'incidenza di detto intervento sul rischio sismico della zona.

Ma veniamo, in sintesi, ai fatti.

Con DM 29.4.1980 il Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato rilascia alla società Montecatini Edison, poi Montedison spa, concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "COLLALTO" per la durata di trenta anni a decorrere dal 6 luglio 1978, nell'ambito del territorio del Comune di Susegana.

In data 30 giugno 1983 viene stipulata convenzione, con scadenza 2008, tra il Comune di Susegana e Montedison S.p.A. (poi Selm spa, poi Edison s.pa, poi Edison Gas spa, poi Edison T6S spa, infine Edison Stoccaggio spa) per lo sfruttamento del territorio ai fini della coltivazione di idrocarburi liquidi gassosi.

Quindi, con decreto del Ministero dell'industria commercio e artigianato (ora Ministero dello Sviluppo economico) del 16.06.1994, ai sensi della legge 26.04.1974, n. 170, è stata conferita a Edison Gas spa (ora Edison Stoccaggio spa) la concessione di stoccaggio denominata "Collalto Stoccaggio", per una durata di trenta anni.

La superficie di tale concessione insiste sulla medesima area oggetto della precedente concessione relativa alla coltivazione degli idrocarburi ed individuata nella zona di giacimento di metano di Conegliano, all'interno del comune di Susegana.

Agli inizi degli anni '80, in seguito alla perforazione di un pozzo, è stato scoperto un giacimento di gas naturale denominato "Conegliano" che si estende per circa novanta chilometri quadrati nel sottosuolo dell'area del Comune di Susegana, in Provincia di Treviso e dei Comuni contermini. Terminato lo sfruttamento di tale giacimento, l'enorme invaso naturale è stato convertito a serbatoio di stoccaggio di gas.

Gli atti qui gravati hanno per oggetto il potenziamento della capacità di stoccaggio, con un sensibile aumento della pressione di stoccaggio, circostanza che introduce – secondo gli specialisti di sismologia interpellati, soggetti di riconosciuta competenza e del tutto indipendenti – un rischio di induzione dei sismi, in una zona – quella di Susegana e dintorni – che presenta elevati profili di rischio sismico.

Nonostante tali segnalazioni e la gravità del rischio segnalato, sul punto l'istruttoria è stata del tutto lacunosa, per non dire assente, e quanto al profilo dell'impatto ambientale, nemmeno si è ritenuto di procedere – come doveroso, secondo legge e stante la rilevanza dell'intervento e il potenziale impatto sull'ambiente e la popolazione – alla valutazione di impatto ambientale.

Il ricorrente - cittadino di Susegana e dunque direttamente interessato dagli effetti potenziali dell'intervento - ha ritenuto dunque doveroso agire, per sollecitare un procedimento istruttorio preventivo adeguato al profilo di rischio per l'ambiente, per i beni e le persone dell'importante

L'area della concessione, come risulta dalla documentazione qui dimessa, risulta estesa precisamente per km² 88,95, pari ad ettari 8.895, ed interessa, oltre il Comune di Susegana, anche i limitrofi Comuni di San Pietro di Felleto, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia.

Nel giacimento sono stati rinvenuti sette livelli di mineralizzazione (A, B, C, D1, D2, E, F e G) che si trovano ad una profondità compresa tra 1,200 e 1,400 metri sotto il livello del mare. I livelli più consistenti sono quello "A", che conteneva il 54% del gas in posto originario, ed il livello "E", che conteneva circa il 20% del gas in posto originario.

Il programma dei lavori approvato con la predetta concessione di stoccaggio (16/6/1994) prevedeva la trasformazione a stoccaggio immediata del Livello "E" e successivamente del Livello "A".

Nel 1998, esaurita la produzione dal livello E, la società Edison gas ha chiesto l'approvazione di un programma di lavori per lo stoccaggio di gas anche sul detto livello "A", così come previsto dal D.M. 16.06.1994.

Del programma lavori, approvato nel 1998, risulta ancora da realizzare il completamento del *revamping* della centrale di compressione e il potenziamento della compressione e del trattamento, riempimento del giacimento fino al raggiungimento del 100% della PI, ottenimento di un *working gas* pari a circa 800 milioni di smc, con una portata di punta in erogazione di circa 8 milioni di SMC/G, nonché l'ampliamento della superficie occupata dall'impianto.

Nell'ambito dell'area interessata dalla concessione di stoccaggio e nelle immediate vicinanze della centrale di compressione e trattamento, pure interessata dall'ampliamento, risiede l'odierno ricorrente.

In vista della realizzazione dei programmati lavori, il Comune di Susegana, con deliberazione di Consiglio comunale █████ del 10.08.2006, successivamente modificata con deliberazione di Consiglio comunale █████ del 20.11.2006, approvava il "*Regolamento per il funzionamento Commissione comunale impianto stoccaggio gas Collalto*".

Tale commissione era chiamata "*a valutare i progetti presentanti dalle società SNAM Rete gas e EDISON, relativamente a Collalto Stoccaggio, con riferimento ai gradi di sicurezza e all'impatto ambientale, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone*".

Invero, la Commissione comunale impianto stoccaggio gas Collalto si è riunita per valutare proprio il progetto di ampliamento della centrale di stoccaggio gas, nelle sedute del 13 dicembre 2006, 25 gennaio e 12 settembre 2007 e 18 gennaio 2008.

Nel corso delle sedute della ridetta Commissione - alla quale è sempre stata, peraltro, presente con proprio rappresentante la società Edison S.p.A. pur non essendo un tanto previsto dal regolamento di funzionamento - la questione che da subito è divenuta centrale, per le possibili ripercussioni sulla collettività e per l'eventuale portata delle conseguenze, è stata quella del sismicità connessa all'ampliamento dell'impianto di stoccaggio.

Il Comune di Susegana è, invero, un comune con vincolo sismico di 2° categoria di sismicità ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/03 ed è stato sede, così come i territori dei comuni limitrofi, di eventi sismici di notevole intensità.

Le caratteristiche geologiche della zona la rendono invero compatibile con il potenziale accadimento di eventi sismici di assoluta rilevanza, paragonabili a quelli avvenuti, in tempi più recenti, nel 1976 nel vicino Friuli Venezia Giulia.

Per tale ragione tra i componenti della Commissione comunale *de qua* era presente uno studioso esperto di sismologia, il Prof. dott. Marcellini Alberto, professore ordinario di Sismologia presso l'Università Statale di Milano.

Quest'ultimo, in particolare, nel corso delle varie sedute della commissione ha evidenziato come Edison S.p.A., non abbia fornito chiarimenti idonei a rassicurare la popolazione che il progetto di ampliamento sia compatibile con la sismicità naturale della zona e che non sia esso stesso causa di sismicità.

Peraltro, il Prof. dott. Marcellini, stante l'importanza della problematica, ha ritenuto di confrontarsi con un Collega di fama internazionale, il Prof. P. Segall, della Stanford University (nonché uno dei massimi esperti internazionali sulla questione), il quale ha confermato, per quanto fosse necessario, i timori del Prof. dott. Marcellini nel ritenere che l'ampliamento dell'impianto, con l'aumento del Working gas a 800

Milioni di Smc e della pressione di esercizio al 100% della pressione originaria, potrebbe essere causa di sismicità indotta e di accelerazione del tempo in cui l'evento sismico di natura tettonica potrebbe naturalmente verificarsi.

Nonostante tali prese di posizione, provenienti da accademici di riconosciuta competenza specialistica ed indipendenza, e nonostante la delicatezza del rischio preso in considerazione, il Comune non ha ritenuto di pretendere l'approfondimento tecnico richiesto, ritenendo sufficiente la previsione di una rete di rilevamento dei fenomeni di microsismicità, accorgimento che attiene semmai al controllo successivo e non invece al necessario approfondimento preventivo dell'incidenza del progetto sull'equilibrio "sismico" della zona.

Anche per tale ragione il Prof. dott. Marcellini, in data 28 gennaio 2008, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro della Commissione comunale impianto stoccaggio gas Collalto.

Nel fare ciò, peraltro, il Prof. dott. Marcellini ha evidenziato nuovamente gli aspetti che non erano e non sono stati affrontati in modo esaustivo, partendo dal presupposto che la rete sismica dedicata, unico accorgimento previsto da Edison S.p.A. nella consapevolezza della criticità della zona sotto il profilo sismico, "*è una condizione necessaria ma non sufficiente*".

Ciò nondimeno, la Commissione *de qua*, con il voto contrario del dott. Marcellini, esprimeva parere favorevole sull'ampliamento dell'impianto di stoccaggio in Collalto di Susegana.

Successivamente, con verbale di deliberazione del Consiglio comunale ■ del 24/01/2008, il Comune di Susegana approvava la *“Convenzione per la realizzazione e la compensazione ambientale di interventi di sviluppo del campo di stoccaggio Collalto nel Comune di Susegana”*, sottoscritta tra le parti in 20 febbraio 2008, prot. n. ■.

Nel frattempo, con parere del 26 aprile 2007 prot. n. ■, la Regione Veneto, Unità periferica del Genio Civile di Treviso, rilasciava parere favorevole all'intervento pur precisando che *“trattandosi di area classificata sismica inserita in “zona 2”, dovranno peraltro essere verificate tutte le strutture in base alla vigente normativa tecnica, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali problematiche geotecniche derivanti dalla prossimità alla citata scarpata fluviale”*.

Quindi, con comunicazione del 27 luglio 2007, prot. n. ■, la Regione Veneto, Direzione Urbanistica, trasmetteva al Ministero per lo Sviluppo Economico parere favorevole *“condizionato alla presentazione di modifiche e integrazioni, così come risulta nel sopraccitato parere che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante e sostanziale”*. Veniva altresì acquisito parere di valutazione di incidenza ambientale, con prescrizioni.

In data 28.11.2007, la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 32.

In esito alla richiesta di integrazioni da parte della Direzione Salvaguardia Ambiente, dimessa dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. nel maggio 2008, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, con parere n. ██████████, qui gravato, ha espresso “*parere favorevole alla esclusione dalla procedura di impatto ambientale del programma di lavoro relativo all'ampliamento della centrale di trattamento e compressione del gas stoccaggio Collalto, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni (...)*”.

Da notare che, secondo quanto risulta allo scrivente, in Commissione non è presente alcun sismologo, tanto meno con esperienze e competenze specialistiche sufficienti ad analizzare adeguatamente un rischio sismico di tale delicatezza.

Il ricorrente, appreso che la società Edison Stoccaggio S.p.a. aveva presentato istanza per esclusione dalla valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA), previa acquisizione della documentazione dimessa, formulava proprie osservazioni, con le quali si invitava a procedere ad un approfondimento della valutazione sull'impatto ambientale del programmato ampliamento.

Sennonché, con determinazione dirigenziale ██████████ del 19 marzo 2009, il direttore generale della Direzione generale per la Salvaguardia Ambientale (d'ora innanzi anche DSA) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, “*acquisito, in relazione al progetto presentato dalla Edison Stoccaggio S.p.A., il parere ██████████ espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS nella seduta del 15.12.2008, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante*”, ha disposto l'esclusione, con prescrizioni, del progetto *de quo* dall'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e si impugnano per i motivi di diritto che si vanno ad illustrare.

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 23-52 D.Lgs. 152/2006 (applicabile *ratione temporis*). Art. 35, comma 2-ter D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e s.m.i.. D.M. Attività Produttive del 26 agosto 2005. L.R. 11/2004. Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.

Per una maggiore chiarezza della normativa applicabile nella fattispecie *sub judice* - in considerazione del complesso quadro normativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale venutosi a creare per il

susseguirsi di modifiche normativa - si precisa, fin d'ora, che la normativa di riferimento applicabile al progetto presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. è quella antecedente all'ultima modifica del D.Lgs. 152/06, per effetto del D.Lgs. 4/2008.

A tale conclusione si perviene avendo a riferimento la data (28.11.2007) in cui la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 2-ter, D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.lgs. 4/2008 *“Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*.

1.1. Tanto precisato, con riferimento alla normativa di cui si tratta, si rileva che l'articolo 23, comma 1, lett. a) e comma 3, prevede che *“Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale: a) i progetti di cui all'elenco A dell'allegato III alla parte II del presente decreto, ovunque ubicati (..) (c. 1). La medesima procedura (..) si applica altresì alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al comma I, lettere a) e b) (c. 3)”*.

Orbene, l'opera in questione è pacificamente ricompresa nell'elenco A) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006. In particolare, questo rientra tra le opere di cui al punto 21, b) *“Impianti per lo stoccaggio di*

gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc”.

Certamente, per contro, l’opera non può essere in alcun modo ricondotta ad alcuna delle categorie di cui all’elenco B) del medesimo allegato III cit..

Evidente, sotto tale profilo, l’erroneità per violazione di legge, degli atti impugnati laddove negli stessi è previsto che l’opera *de qua* sia soggetta unicamente a procedura c.d. di *screening* e non, invece, direttamente a quella di VIA come prescrive inderogabilmente la legge.

1.2. Ad analoga conclusione si perviene, peraltro, anche avendo a riferimento il rapporto tra la centrale esistente e quella di progetto, nonché agli altri parametri di verifica elencati a pag. 141 tab. 8.1. dell’elaborato “Relazione Tecnico Ambientale”. Basti, per tutti, rilevare come la superficie occupata passi dagli attuali 14.000 mq ai 39.000 mq di progetto, con una variazione di ben 25.000 mq. (più del doppio dello stato attuale).

Si tratta, all’evidenza, di una modifica sostanziale che, in quanto tale, ai sensi del precitato art. 23, comma 3, doveva, contrariamente a quanto accaduto, essere necessariamente sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale.

1.3. In ogni caso, quand’anche si volesse ritenere corretta la conclusione del Ministero dell’Ambiente, ossia che l’opera *de qua*, doveva essere assoggettata soltanto alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 32 D.Lgs.

152/2006, per l'ampiezza dei potenziali effetti dell'intervento sulle matrici ambientali e sulla popolazione nonché per le dimensioni rilevantissime dell'impianto (90 chilometri quadrati di bacino di stoccaggio), si sarebbe comunque dovuta applicare direttamente la procedura di VIA ai sensi di legge.

Del tutto evidente, alla luce di quanto innanzi esposto, l'illegittimità dei gravati provvedimenti.

Anche sotto il profilo della carenza di motivazione, non essendo sufficientemente esplicitate, quanto al profilo tecnico, le ragioni che hanno indotto ad escludere la VIA e dunque ad evitare un doveroso approfondimento istruttorio, con riferimento al denunciato rischio sismico indotto dall'intervento di potenziamento dello stoccaggio.

1.4. Come esposto in premessa, sono state chieste al proponente delle integrazioni sugli elaborati di *screening* relativi al progetto dallo stesso presentato. Si tratta, non solo di un'evidente violazione di legge, giacché l'articolo 32 D.Lgs. 152/06 non prevede(va) tale possibilità, ma siffatta richiesta palesa ancor più, qualora vi fosse un qualche dubbio, la doverosità di assoggettamento dell'intervento *de quo* a procedura di VIA sede nella quale si sarebbero potuti e dovuti acquisire tutti gli approfondimenti istruttori del caso e di cui gli elaborati di *screening* erano carenti.

Per non tacere della illegittimità degli stessi con riferimento all'erronea valutazione dei profili urbanistici (quale, l'incompatibilità dell'attuale

destinazione urbanistica della zona e la conformità del progetto rispetto alla disciplina urbanistica superiore di PTRC vigente) già evidenziati dal ricorrente a mezzo delle proprie osservazioni.

Ci riserva, in ogni caso, di meglio precisare i precedenti motivi di ricorso in sede di giudizio sotto altri e diversi profili rispetto alle sopra rilevate censure, anche alla luce di eventuali documenti allo stato non conosciuti.

2. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 32 D.lgs. 152/2006 (applicabile *ratione temporis*). Legge n. 241/1990. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento ed omessa valutazione dei fatti.

Carenza di motivazione.

2.1. Anche a voler prescindere da quanto innanzi esposto, profilo che si ritiene assorbente, il decreto qui gravato è comunque illegittimo per quanto di seguito esposto.

Come esposto in premessa, il gravato decreto ha disposto che il progetto presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., consistente nell'ampliamento della centrale di compressione e trattamento localizzata in Comune di Susegana (TV), nell'ambito della concessione stoccaggio "Collalto", comprensivo dell'ampliamento della superficie occupata dall'impianto, sia escluso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/2006, nel testo applicabile *ratione temporis*, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 32 del D.Lgs. 152/06, nel testo allora vigente, disciplinava, come noto, la procedura di verifica, altrimenti nota come procedura di

c.d. *screening*, consistente in una procedura finalizzata ad accertare preventivamente, in base alle caratteristiche ed agli effetti del progetto, la necessità o anche solo l'opportunità di sottoporre un intervento a procedura standard, i.e. quella di VIA, ovvero ad un procedura semplificata nel caso in cui si ritenga l'impatto ambientale di tale opera di trascurabile rilevanza sotto il profilo ambientale.

Netta la differenza di disciplina tra le due procedure, palesata anche dal numero di articoli dedicati alla VIA (artt. 23-31 e 33-41) rispetto a quello, unico, disciplinante la procedura di verifica, ossia l'articolo 32 citato.

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, proprio per la complessità dell'*iter*, è la sola procedura idonea a garantire non solo la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati dall'attuazione di un determinato intervento ma anche e, soprattutto, il livello massimo di istruttoria e verifica dei possibili effetti/ripercussioni di un determinato intervento sull'ambiente..

Nella fattispecie *sub judice*, la conclusione cui è pervenuto il dirigente della DSA, facendo proprio il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale ████████ del 15 dicembre 2008, è palesemente esito di una istruttoria carente con riferimento al maggior profilo di rischio ambientale conseguente all'intervento, ossia il profilo attinenti ai riflessi dell'intervento sulla sismicità dell'area.

Si è già ricordato in premessa che il ricorrente, non appena avuto contezza che la società Edison Stoccaggio S.p.A. aveva inoltrato al Ministero dell'Ambiente istanza volta a chiedere la verifica di esclusione dalla VIA, ha prontamente formulato delle osservazioni per segnalare che non era stata adeguatamente verificata la sismicità indotta dalla realizzazione dell'intervento in esame, sia con riferimento al territorio del Comune di Susegana che a quello dei Comuni limitrofi.

Tale segnalazione veniva manifestata in esito all'esame della documentazione estratta presso il Comune di Susegana, dalla quale si apprendeva che il Prof. dott. Marcellini, esperto di fama internazionale nonché professore di sismologia come innanzi evidenziato, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla Commissione Comunale Impianto Stoccaggio gas Collalto segnalando che l'attività svolta e portata all'attenzione della medesima Commissione, non poteva ritenersi idonea ad esprimere un parere "serio" in merito agli effetti sismici sull'ambiente conseguenti alla realizzazione dell'intervento.

Emblematico, in tal senso, quanto dallo stesso espresso nella nota riguardante il verbale n. 3 della Commissione (seduta del 12 settembre 2007): " (...) *Una cosa è emersa con chiarezza: con accentuazione diverse, a partire da Dr. Priolo è stata evidenziata la possibilità che nella zona si verificano eventi sismici paragonabili a quelli del Friuli del '76. Siamo cioè in presenza di rischi sismico elevato, la rete sismica in questo contesto è un oggetto necessario, ma chiaramente non*

diminuisce l'elevato rischio sismico. (...) francamente non solo non sono di parere favorevole all'aumento delle capacità dell'impianto, ma addirittura alla presenza stessa dell'impianto di stoccaggio. Anche se chiaramente so che il mio è solo un parere e non è decisivo, ho ugualmente riflettuto. Non solo, constatato che la tematica della sismicità indotta è tuttora argomento molto dibattuto in campo scientifico (nel senso che dobbiamo ammettere di saperne poco: è già difficile valutare i terremoti di origine naturale, come ha sostenuto il Prof. Mulargia) mi sono rivolto a uno dei massimi esperti internazionali: il Prof. P. Segall della Stanford University (CA). E' anche questa risposta (che allego) che ha contribuito a formulare il mio parere negativo. Che fare a questo punto. Io vedo 3 possibilità 1) il Consiglio comunale decide comunque senza ulteriori riunioni della commissione, trascurando il fatto di avere il parere negativo di un esperto (se decide per il sì); 2) il Sindaco, che mi ha nominato, chiede le mie dimissioni, eliminando il problema del mio parere negativo (se decide per il sì); 3) Questa ipotesi la avanzo solo per il fatto che vorrei provarle tutte per poter tornare indietro sul mio parere. Il rischio è elevato, ma se dall'altra parte si evidenziano vantaggi, le necessità e le urgenze per la collettività locale e per il Paese in generale... Questa ipotesi richiede che venga ufficialmente audita dalla commissione un membro della Commissione Nazionale incaricata di rilasciare la Concessione a Collalto stoccaggio. Nella specifico bisognerebbe sapere come questa

commissione nazionale ha valutato i rischi, se non era possibile fare l'impianto da un'altra parte per questioni di costi, di comodità, di rischi più elevati da altre parti, ecc.”.

Il Prof. P. Segall, alla richiesta del prof. dott. Marcellini, ha peraltro così risposto: *“One can think of extraction or injection as accelerating the occurrence of an earthquake that might have occurred naturally (althought perhaps a long time in the future)”¹.*

Tali considerazioni e conclusioni sono state portate a conoscenza della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA –VAS che, tuttavia, non sono state tenute nella dovuta considerazione.

Ci si sarebbe invero aspettati, a fronte di siffatti autorevoli ed indipendenti pareri, che fosse disposta o una sospensione della procedura di verifica per l'acquisizione del parere di un tecnico competente nella materia sismica, anche mediante integrazione del gruppo istruttore della Commissione VIA – VAS; ovvero, in mancanza di detta sospensione, quanto meno l'assoggettamento dell'intervento a procedura di VIA, unica procedura idonea ad assicurare una ponderata ed approfondita valutazione degli aspetti di impatto ambientale dell'intervento, a maggior ragione trattandosi di un profilo di rischio di simile specificità e pericolosità, per ambiente e popolazione residente.

Né ad avviso di scrive poteva essere diversamente, giacché, da quanto si è potuto successivamente apprendere, nessuno degli istruttori risulta

avere competenze ed esperienze tecniche specialistiche in materia geosismica, materia come noto altamente specialistica. Né si voglia dire che simili competenze ed esperienze costituiscono bagaglio di ogni geologo (peraltro nessun tecnico negherebbe la differente competenza ed esperienza rispetto alla conoscenza dei fenomeni sismici di un sismologo rispetto ad un geologo, il quale può al più possedere una conoscenza di base).

Peraltro, che si tratti di un profilo che è stato del tutto ignorato dalla Commissione Istruttoria VIA –VAS lo si evince chiaramente anche dalle premesse del qui gravato decreto ove vengono richiamate solo le osservazioni dei signori [REDACTED]

(peraltro considerate non pertinenti) “*che sono state considerate ai fini della definizione del procedimento di verifica*” e non anche quelle presentate dall’odierno ricorrente, attinenti il profilo del rischio sismico e avanzate in primis da studiosi accademici del settore (come visto).

Ad un approfondimento della tematica, possibile unicamente mediante imposizione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la Commissione e successivamente il dirigente della DSA sarebbero dovuti pervenire anche dall’esame dell’esame del “Progetto di fattibilità per la definizione di una rete di monitoraggio sismico della struttura Montello-Felletto (TV) finalizzata allo studio della sismicità naturale e della microsismicità indotta nell’area interessata dalla concessione di

¹ Per il prof. P. Segall processi di estrazione e iniezione (di gas) sono idonei ad accelerare eventi sismici che potrebbero accadere naturalmente (anche peraltro a distanza di

stoccaggio gas metano denominata “Collalto Stoccaggio” elaborato dall’istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Invero, in tale elaborato, non solo si evince che l’area interessata dall’intervento *sub judice* è area soggetta a eventi sismici con magnitudo 6 (quindi molto elevata), ma viene anche rilevata *“una interessante possibilità di correlazione con le attività di iniezione e svuotamento del serbatoi, anche se ulteriori dati sono necessari per escludere si tratti di effetti dovuti a cause diverse”* (cfr. pagine 7 e 78 Relazione citata).

La serietà del rischio potenziale avrebbe richiesto una attenzione e una istruttoria altrettanto “seria” ed approfondita.

Il ricorrente, anche recentemente, ha acquistato il parere di altro esperto sismico, il dott. ██████████, il quale, dopo una ricostruzione della storia sismica dell’area, ha concluso evidenziando i *“rilevanti valori di pericolosità e rischio sismico diretto ed indiretto per Susegana. Pertanto, ogni intervento che vada ad alterare l’attuale situazione, soprattutto con azioni che manifestamente tendono a stabilire condizioni più favorevoli all’occorrenza di eventi sismici, deve essere estesamente e dettagliatamente analizzato al fine di chiarire tutte le possibili conseguenze ovvero evidenziando gli eventuali vantaggi, ma, soprattutto, permettendo coscienti ed esplicite assunzioni di rischio da parte di tutti i soggetti coinvolti”*.

Lo strumento dato dall’ordinamento giuridico per il perseguimento di tali obiettivi, e a garantire i cittadini che ogni aspetto di possibile

ripercussione sull'ambiente ed idoneo a tranquillizzare i cittadini, non può che essere quello della valutazione di impatto ambientale, non potendosi certamente ritenere idonea allo scopo quella di uno *screening* sommario, esperito peraltro da una commissione non supportata da tecnici con competenza, titoli ed esperienza specialistica in sismologia, pur in presenza di pareri critici di studiosi autorevoli ed indipendenti della materia.

Illegittimi, sotto tale profilo, pertanto, gli atti impugnati.

2.2. I gravati provvedimenti sono altresì illegittimi in quanto “condizionano” l'esclusione dell'intervento *sub judice* al rispetto di una serie di puntuali prescrizioni (ben diciassette) riportate nel contesto dei medesimi atti.

Delle due l'una: o l'intervento *de quo* in quanto tale deve ritenersi escluso dalla procedura di VIA *tout court* ; ovvero, qualora risulti necessario mitigarne gli effetti in relazione all'impatto ambientale che lo stesso può avere è necessario sottoporlo a VIA.

Tale, peraltro, appare la sostanza dei provvedimenti impugnati. Significativo sul punto, a tacer d'altro, è la prescrizione di cui al punto 5, ove si dispone che “*poiché i caratteri percettivo paesaggistici delle nuove opere appaiono intrusivi e penalizzati per l'attuale contesto dovrà essere realizzata un'adeguata mascheratura arbustiva ed arborea utilizzando specie autoctone rinvenibili nelle limitrofe aree di sommità del terrazzo fluviale (..)*”.

Anche da un tanto consegue l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento *sub judice*.

Tutto quanto premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso

chiede

l'annullamento degli atti impugnati, con condanna alla rifusione delle spese e degli onorari di lite, ivi compreso il contributo unificato come per legge.

In via istruttoria: si producono in separato elenco i documenti indicati in esposto.

Con riserva di ulteriori motivi in esito all'acquisizione di atti allo stato non noti.

*

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 500,00.

*

San Vendemiano – Roma, 26 giugno 2009

f.to Avv. Vincenzo Pellegrini

Avv. Luigi Manzi

RELATA DI NOTIFICA: a richiesta dell'avv. Luigi Manzi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto a:

MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e DEL MARE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00147 Roma, [REDACTED], ed ivi a a:

Altra copia ho notificato a:

MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e DEL MARE – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00147 Roma, [REDACTED], ed ivi a:

Altra copia ho notificato a:

EDISON STOCCAGGIO S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 20121 Milano, [REDACTED], ed ivi a:

Altra copia ho notificato a:

COMUNE di SUSEGANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 31058 Susegana (TV), [REDACTED]

[REDACTED] ed ivi a:

Altra copia ho notificato a:

REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palazzo Balbi, [REDACTED], ed ivi a:

PROVINCIA di TREVISO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 31100 Treviso, [REDACTED], ed ivi a: